

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1503)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1974

Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare
di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 13 maggio 1965, n. 494, fu assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, un contributo complessivo di 150 miliardi di lire per il quinquennio 1965-69. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1970, avrebbe dovuto avere decorrenza il terzo piano quinquennale dell'ente, ma il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel corso dell'anno 1969, esprimeva l'avviso che detto piano fosse correlato, nella durata e nella decorrenza, al programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975.

L'esercizio finanziario 1970 veniva così a configurarsi come un « anno ponte », per il finanziamento del quale, con la legge 15 maggio 1970, n. 334, era assegnato al CNEN un

contributo di 32,5 miliardi di lire, comprensivo della quota da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Nel corso dell'anno 1970, il CNEN predisponendo un progetto di piano quinquennale 1971-1975 nel quale erano prospettate esigenze finanziarie per un totale di lire 430 miliardi, di cui lire 140 miliardi per azioni da affidare direttamente all'industria, nel quadro di una ampia politica di promozione dell'industria nucleare nazionale. Di detta somma lire 75 miliardi costituivano le previste esigenze finanziarie del CNEN per il 1971 (escluso l'INFN).

In attesa del parere del CIPE su detti programmi, con la legge 9 aprile 1971, n. 204, veniva assegnato al CNEN, per l'esercizio finanziario 1971, un contributo di 40 miliardi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lire, comprensivo della quota destinata all'INFN.

In data 4 giugno 1971 il piano quinquennale del CNEN sopra indicato era esaminato dal CIPE, il quale ravvisava l'opportunità di una sua parziale riconsiderazione, dettando al riguardo direttive per la definizione delle attività del CNEN, di quelle da trasferire ad altri Enti (ENI ed INFN) e delle linee di una politica industriale nucleare la cui elaborazione veniva affidata ad un apposito gruppo di lavoro.

In attesa del completamento dell'iter di approvazione del piano suindicato ed al fine di assicurare, dopo il 31 dicembre 1971, lo svolgimento dei programmi in corso e delle attività istituzionali dell'Ente, veniva predisposto e presentato alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1971 un disegno di legge con cui si assegnava al CNEN uno stanziamento per il 1972 di lire 45 miliardi, ancora comprensivo della quota da destinare all'INFN.

Decaduto il disegno di legge per lo scioglimento anticipato delle Camere e in considerazione dell'urgente necessità di provvedere al finanziamento dei predetti enti, è stato emanato il decreto-legge 6 luglio 1972, numero 289, convertito successivamente in legge dal Parlamento, per l'assegnazione al CNEN del predetto contributo di lire 45 miliardi (di cui 5.190 milioni di lire da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare).

A proposito dell'INFN è da ricordare che la legge di ristrutturazione del CNEN, numero 1240 del 15 dicembre 1971, ha dichiarato l'INFN ente di diritto pubblico con bilancio autonomo, stabilendo altresì che i provvedimenti legislativi relativi ai finanziamenti pluriennali dell'Istituto stesso siano proposti su iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Pertanto, a partire dal 1973, è il Ministero della pubblica istruzione che provvede ai finanziamenti dell'INFN. Restano ancora a carico del bilancio del CNEN i laboratori nazionali di Frascati, in attesa del loro trasferimento al predetto Istituto.

Per quanto attiene al CNEN, il 1973 si è presentato in modo del tutto particolare, in

quanto esso avrebbe dovuto costituire il terzo anno di applicazione del piano quinquennale 1971-1975. L'entrata in vigore della nuova legge di ristrutturazione dell'ente del 15 dicembre 1971, n. 1240, la nomina dei nuovi organi di amministrazione del CNEN, la prevista definizione entro il 1972 da parte del CIPE delle linee di una politica di promozione industriale nucleare, sono tutti elementi che hanno indotto a ritenere più opportuno, anzichè proporre una legge di finanziamento per il restante triennio 1973-75, configurare il 1973 come primo anno di un piano quinquennale dell'ente, rapportato al nuovo piano economico nazionale 1973-77.

In attesa della predisposizione da parte del CNEN di tale programma 1973-77, si è posta quindi l'esigenza di assicurare il finanziamento dell'Ente stesso per il 1973, con riserva di presentare nel corso dell'esercizio un provvedimento di finanziamento più completo per il successivo quadriennio 1974-77. Con legge 9 giugno 1973, n. 329, veniva pertanto assegnato al Comitato in parola un contributo di lire 50 miliardi.

In data 25 luglio 1973 il Consiglio di amministrazione del CNEN ha deliberato un nuovo progetto di piano quinquennale 1973-77, che dovrà essere approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica prima della emanazione dei connessi provvedimenti di finanziamento. In attesa di detta approvazione si rende comunque necessario assicurare in tempo utile il finanziamento del CNEN anche per il 1974.

Il presente disegno di legge prevede quindi l'assegnazione al Comitato in questione di un contributo per il 1974 di lire 60 miliardi, contributo che si ritiene possa fornire all'ente mezzi finanziari adeguati allo sviluppo dei programmi, anche se ancora su una linea conservativa. Infatti l'attività dell'ente, caratterizzata particolarmente da una accentuata azione di promozione industriale in campo nucleare, richiede che esso possa fare assegnamento su disponibilità finanziarie articolate su basi pluriennali. Solo in tale modo l'azione di promozione può essere coerente, continua ed impostata al raggiungimento di precise finalità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1974, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di 60 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.